



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

SIOTTO dott.ssa Maria Cristina

Consiglieri

NAPPI dott. Aniello

BERNABAI dott. Renato

VENUTI dott. Biagio

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

BIELLI dott. Stefano, relatore

D'ISA dott. Claudio

NOVIK dott. Adet Toni

TARDIO dott.ssa Angela

BIANCHINI dott. Bruno

CURCIO dott.ssa Laura

ARMANO dott.ssa Uliana

PARZIALE dott. Ippolito

CIAMPI dott. Francesco

VIRGILIO dott. Biagio

MANNA dott. Felice

SABEONE dott. Gerardo

PETRUZZELLIS dott.ssa Anna


TRONCI dott. Andrea

SESTINI dott. Danilo

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull'istanza depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 22 ottobre 2016
dall'associazione **CODACONS** (Coordinamento delle associazioni per la difesa




dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori), con sede legale a Roma, viale Mazzini n. 73, in persona del legale rappresentante avvocato Giuseppe Ursini, rappresentata e difesa (con richiamo alla «procura in calce agli atti introduttivi») dagli avvocati professor Carlo Rienzi (con studio in Roma, viale delle Milizie n. 9) e Gino Giuliano, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, n. 73 presso «l'Ufficio legale nazionale del Codacons».

Ritenuto

che l'associazione **CODACONS**, con istanza denominata «Reiterata istanza di revocazione o riesame delle ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* del 6 maggio 2016 e dell'8 agosto 2016 nonché istanza per il sollevamento di questioni di costituzionalità, d'ufficio, degli artt. 4, 12 e 16 della l. n. 352/1970, in relazione agli artt. 1 co. 2, 48 co. 2 e 138 Cost.», depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 22 ottobre 2016, diretta a questo Ufficio centrale per il *referendum* (ed indirizzata per la notificazione anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno, agli onorevoli deputati Roberto Occhiuto, Stefano Quaranta, Cristian Invernizzi, Ettore Rosato, Maurizio Enzo Lupi, Lorenzo Dellai, ai senatori Vito Claudio Crimi, Loredana De Petris, Gian Marco Centinaio, Luigi Enrico Zanda, Renato Schifani, Karl Zeller, oltre che al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma), chiedeva all'Ufficio centrale la «revocazione e in subordine [...] la revoca anche solo *in parte qua*» delle suddette ordinanze del 6 maggio 2016 e del 8 agosto 2016, «previa, ove occorra. rimessione, d'ufficio, alla Corte costituzionale degli artt. 4, 12 e 16, L. 352/1970 per violazione degli artt. 1, 48 e 138 Cost., nella parte in cui non prevedono che, qualora la legge costituzionale sottoposta a *referendum* abbia contenuto plurimo ed omogeneo, agli elettori debbano essere sottoposti tanti quesiti distinti, quanti sono gli articoli che abbiano oggetto omogeneo»;

che a tal fine il CODACONS esponeva e deduceva che: a) con «ricorso ritualmente depositato e notificato in data 11 ottobre u.s.», aveva richiesto la revocazione (ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, alinea e numeri 1 e 4, cod. proc. civ.) o, in subordine, la revoca delle ordinanze in data 6 maggio 2016 ed in data 8 agosto 2016 con le quali il menzionato Ufficio centrale aveva, da un lato, dichiarato conformi a legge alcune richieste referendarie concernenti il testo della legge costituzionale approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 del 15 aprile 2016 e, dall'altro, aveva indicato il quesito referendario; b) gli artt. 4, 12 e 16 della legge n. 352 del 1970



(recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo») erano in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, e 138 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il *referendum* di cui all'art. 138 Cost. debba essere indetto su quesiti corrispondenti ad oggetti omogenei; c) le suddette ordinanze dell'Ufficio centrale erano pertanto illegittime anche per illegittimità derivata dalla prospettata incostituzionalità delle citate norme della legge n. 352 del 1970.

Considerato

che l'associazione **CODACONS**, nell'istanza in esame, depositata il 22 ottobre 2016, nel far riferimento alla propria precedente istanza di cui al «ricorso ritualmente depositato e notificato in data 11 ottobre u.s.», intende evidentemente riferirsi all'istanza depositata in data 7 ottobre 2016;


che la piú recente istanza, nel sottolineare piú volte la «reiterazione» delle precedenti richieste di revocazione e revoca, intende solo integrare la precedente istanza con la prospettazione di una questione di costituzionalità che l'Ufficio centrale dovrebbe rimettere alla decisione della Corte costituzionale;

che l'indicata natura meramente integrativa dell'istanza depositata il 22 ottobre 2016 è ulteriormente dimostrata dal fatto che non è corredata da alcuna autonoma procura alla lite, ma si richiama espressamente alla «procura in calce agli atti introduttivi», da identificarsi nella procura apposta in calce alla precedente istanza depositata il 7 ottobre 2016;

che tuttavia, sulla precedente istanza questo Ufficio centrale si è già pronunciato con ordinanza 20 – 21 ottobre 2016 (a suo tempo comunicata all'associazione CODACONS), dichiarandola inammissibile per difetto di legittimazione attiva ed esponendo *ad abundantiam* varie ulteriori ragioni di inaccogliabilità delle richieste di revocazione (proposte ai sensi degli artt. 391-*bis* e 391-*ter* cod. proc. civ.) e di revoca delle ordinanze del 6 maggio 2016 e dell'8 agosto 2016;

che, pertanto, non sussiste il presupposto implicito della «reiterata istanza», cioè l'attuale pendenza davanti a questo Ufficio di un procedimento riguardante la revocazione o la revoca delle citate ordinanze del 6 maggio 2016 e dell'8 agosto 2016;

che comunque, anche nell'ipotesi in cui l'istanza del 22 ottobre 2016 potesse interpretarsi (peraltro, in palese contrasto con il suo contenuto) come una nuova ed autonoma richiesta di revocazione o revoca, permarrebbero intatte le ragioni della già pronunciata inammissibilità espone nell'ordinanza del 20 – 21 ottobre 2016 e non trattate dalla ricorrente.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di cui in premessa depositata il 22 ottobre 2016;

dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata all'associazione CODACONS.

Roma, 10 novembre 2016

Il Presidente

Maria Cristina Fatti

Depositato in Segreteria

oggi **15 NOV 2016**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Del. Riccardo Esposito

